



Giunta Regionale della Campania



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI
FEDERICO II

Protocollo d'intesa tra Regione Campania
e
Università degli Studi di Napoli Federico II

Articolo 1 – Servizio Sanitario Regionale e Università	3
Articolo 2 - Oggetto dell’Intesa	3
Articolo 3– Assetto organizzativo.....	4
Articolo 4 - Partecipazione alla gestione dell’Azienda Ospedaliera Universitaria	4
Articolo 5 - Organi e organismi dell’Azienda Ospedaliera Universitaria.....	5
Articolo 6 – Il Direttore Generale.....	5
Articolo 7 - Il Collegio Sindacale.....	6
Articolo 8 - L’Organo di indirizzo	6
Articolo 9 – Collegio di Direzione.....	7
Articolo 10 - Organismo indipendente di valutazione	8
Articolo 11 - Ruolo dell’Azienda Ospedaliera Universitaria	8
Articolo 12 – Atto aziendale.....	8
Articolo 13 – I Dipartimenti.....	9
Articolo 14 – Le unità operative complesse e semplici.....	10
Articolo 15 - Fabbisogno di Personale.....	10
CAPO IV – PROGRAMMAZIONE, GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E PATRIMONIALE	10
Articolo 16 - Piano triennale di attività	11
Articolo 17 - Piano di attività annuale.....	11
Articolo 18 - Gestione economico-finanziaria e patrimoniale	11
CAPO V-1 - PERSONALE UNIVERSITARIO	12
Articolo 19 - Personale universitario: professori e ricercatori	12
Articolo 20 – Attribuzione di incarichi al personale docente	12
Articolo 21 – Impegno orario del personale docente e ricercatore in convenzione.....	14
Articolo 22 - Trattamento economico dei professori e ricercatori universitari.....	14
Articolo 23 - Personale non docente e ricercatore ruolo tecnico, amministrativo e sociosanitario universitario.....	15
Articolo 24 - Impegno orario del personale non docente e ricercatore ruolo tecnico, amministrativo e sociosanitario universitario	15
Articolo 25 – Trattamento economico del personale non docente e ricercatore ruolo tecnico, amministrativo e sociosanitario universitario	16
CAPO V-II – IL PERSONALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE.....	16
Articolo 26 - Personale universitario delle professioni sanitarie	16
CAPO V-III – ALTRO PERSONALE.....	17
Articolo 27 – Dottorandi, assegnisti e collaboratori esterni	17

CAPO V-IV – NORME COMUNI A TUTTO IL PERSONALE INSERITO IN ASSISTENZA	17
Articolo 28 – Indennità e trattamento economico accessorio al personale	17
Articolo 29 – Contrattazione decentrata.....	17
CAPO VI – RICERCA E FORMAZIONE	17
Articolo 30 - Attività di ricerca biomedica e sanitaria.....	17
Articolo 31 – Attività formativa	18
Articolo 32 – Centri di riferimento regionale.....	18
CAPO VII – PATRIMONIO	19
Articolo 33 – Patrimonio dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria.....	19
CAPO VIII – TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	19
Articolo 34 – Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.....	19
Articolo 35 - Compartecipazione della Regione e dell'Università alla gestione dell'azienda	19
CAPO IX - NORME TRANSITORIE E FINALI	20
Articolo 36 - Richiamo di norme ed adeguamento a norme ed entrata in vigore e durata	20

Protocollo d'Intesa per l'integrazione tra il Servizio Sanitario Regionale e l'Università degli Studi di Napoli Federico II

La Regione Campania, rappresentata dal Presidente pro-tempore On. Vincenzo De Luca, domiciliato ai fini del presente accordo a Napoli, in Via Santa Lucia 81

e

L'Università degli Studi di Napoli Federico II rappresentata dal Magnifico Rettore Prof. Matteo Lorito domiciliato ai fini del presente accordo a Napoli, in Corso Umberto I, 40

PREMESSA

1. con DCA 48 del 10 Giugno 2016 pubblicato sul BURC del 27 Giugno 2016 n. 42 si è preso atto del Protocollo d'Intesa tra Regione Campania e l'Università degli Studi di Napoli Federico II;
2. l'art 2 comma 3 del Dlgs 517/1999 stabilisce che al termine del quadriennio di sperimentazione, alle aziende di cui al comma 1 si applica la disciplina prevista dal presente decreto, salvo gli adattamenti necessari, in base anche ai risultati della sperimentazione, per pervenire al modello aziendale unico di azienda ospedaliero – universitaria;
3. l'art 9 della Legge Regionale del 29/12/2022 n. 18 avente ad oggetto "Norme per l'efficientamento delle attività delle Aziende ospedaliere universitarie" è stata disposta la conclusione del periodo di sperimentazione previsto dall'art. 2, comma 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999 n. 517 e l'adozione del modello aziendale unico mediante la stipula di appositi protocolli d'Intesa;

CAPO I – I RAPPORTI TRA SERVIZIO SANITARIO REGIONALE E UNIVERSITA'

Articolo 1 – Servizio Sanitario Regionale e Università

1. La integrazione fra Servizio Sanitario Regionale e Università Federico II di Napoli (in seguito "Università") si realizza attraverso l'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di seguito "Azienda");
2. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 9 della legge regionale 29/12/2022 n. 18, con la stipula del presente protocollo di intesa, l'Azienda Universitaria Ospedaliera Federico II adotta il modello aziendale unico di azienda ospedaliera universitaria cui all'art. 2, comma 3 del D.Lgs. 517/1999 con autonoma personalità giuridica.

Articolo 2 - Oggetto dell'Intesa

1. La Regione Campania ("Regione"), l'Università e l'Azienda si impegnano a realizzare una fattiva collaborazione per l'integrazione delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca tra il Servizio Sanitario Regionale (SSR) e la Scuola ed i Dipartimenti di Medicina perseguendo, negli adempimenti e nelle determinazioni di competenza, la qualità e l'efficienza dell'attività integrata di assistenza, didattica e ricerca, nell'interesse congiunto di tutela della salute della collettività e dei singoli cittadini.
2. L'integrazione delle attività di didattica e di ricerca con l'attività assistenziale ha la duplice finalità di concorrere al miglioramento del servizio pubblico di tutela della salute e crescita qualitativa dei processi formativi.
3. Le parti convengono che qualora nell'Azienda non siano disponibili specifiche strutture assistenziali essenziali per l'attività didattica, ovvero specifiche strutture di rilevante interesse regionale al fine della complessiva qualificazione della rete di alta specializzazione del Servizio Sanitario regionale, la

Regione e l'Università, nell'ambito e per la durata del presente Protocollo d'intesa, possono concordare, in conformità alla programmazione sanitaria regionale e subordinatamente alla verifica della compatibilità con le risorse finanziarie disponibili, l'utilizzazione di altre strutture pubbliche, mediante convenzioni attuative con le Aziende Sanitarie Locali e le Aziende Ospedaliere approvate dalla Giunta Regionale della Campania. Tali convenzioni attuative costituiranno integrazioni del presente Protocollo di intesa.

Articolo 3- Assetto organizzativo

1. Ai sensi del combinato disposto di cui dell'art. 1, comma 2 del D.Lgs. 165/01 e dell'art. 2, comma 1 del D.Lgs. 517/1999, l'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II è un ente di diritto pubblico, dotato di autonoma personalità giuridica ed opera secondo modalità organizzative e gestionali determinate dall'Azienda stessa, in analogia alle disposizioni degli articoli 3, 3 bis, 3 ter e 4 del Dlgs. 502/92 e s.m.i, salve le specifiche disposizioni contenute nel Dlgs. 517/99.
2. L'Azienda è classificata nella fascia dei presidi a più elevata complessità assistenziale.
3. L'organizzazione ed il funzionamento dell'Azienda sono disciplinati con l'atto aziendale di diritto privato di cui all'art. 3, comma 2 del Dlgs 517/99, all'art. 5, comma 2 del DPCM 24.05.2001, nel rispetto della sua autonomia giuridica e gestionale e dei principi e dei criteri previsti dal Decreto Commissariale 135/2012 e s.m.i., in modo da assicurare una coerente integrazione tra l'attività assistenziale, gli obiettivi di programmazione regionale e lo svolgimento delle funzioni didattiche e scientifiche della Scuola di medicina.
4. L'atto aziendale, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 517/99 e dell'art. 5, comma 2, del DPCM 24.05.2001, è adottato dal Direttore Generale, d'intesa con il Rettore.
5. Nell'atto aziendale sono individuate le strutture assistenziali che, nel rispetto dei provvedimenti di riordino della rete ospedaliera e dei parametri del DCA 18/2013, consentono l'integrazione tra attività didattica, scientifica e di ricerca.
6. Con l'atto aziendale, l'Azienda adotta un modello organizzativo di tipo dipartimentale ad attività integrata quale strumento ordinario di gestione operativa, volto ad assicurare l'esercizio integrato delle attività e delle funzioni assistenziali, didattiche e di ricerca.
7. L'atto aziendale individua i Dipartimenti Assistenziali Integrati (di seguito DAI) e le strutture complesse, semplici e semplici dipartimentali a direzione universitaria e quelli a direzione ospedaliera, nel rispetto dei parametri standard per l'individuazione delle strutture deliberati dal Comitato LEA in data 26 marzo 2012 e fissati dalla Regione con il DCA 18/2013. Ogni Dipartimento è composto da almeno tre strutture complesse.
8. L'atto aziendale stabilisce il procedimento dell'intesa fra il Direttore Generale dell'AZIENDA ed il Rettore per l'attribuzione e la revoca dell'incarico di Direttore del DAI e di responsabile di struttura complessa, semplice e dipartimentali a direzione universitaria conformemente a quanto previsto dal Dlgs 517/1999, tenuto conto delle esigenze formative e di ricerca oltre che di quelle assistenziali. Il conferimento della direzione dei DAI e delle strutture complesse, semplici e dipartimentali "a direzione ospedaliera" avviene conformemente a quanto stabilito dall'art. 3 del Dlgs 502/92 e s.m.i.
9. Le strutture assistenziali complesse sono identificate nel rispetto dei provvedimenti regionali di riordino della rete ospedaliera, nonché in attuazione degli standard per la individuazione delle UOC, UOS e UOSD stabiliti dal Comitato LEA, recepiti ed articolati a livello regionale nel DCA 18/2013.
10. Sono riportati, nell'allegato A, la tipologia ed il numero di posti letto, definiti nel Piano Ospedaliero regionale DCA 103/2018 e s.m.i.

Articolo 4 - Partecipazione alla gestione dell'Azienda Ospedaliera Universitaria

1. L'azienda acquisisce il preventivo parere obbligatorio del Rettore e adotta e sottopone alla Regione nei termini previsti dalla normativa vigente, per il controllo preventivo di merito, per i seguenti atti di gestione:
 - piani e programmi pluriennali di investimento;

- bilancio economico preventivo e bilancio di esercizio.

Il parere del Rettore di cui al comma 1 si intende espresso in senso favorevole qualora non pervenga entro sessanta giorni dalla trasmissione della proposta.

2. In riferimento ai piani triennali di investimento, particolare importanza assume il piano triennale di attività che deve essere predisposto dell'Azienda, in linea con i provvedimenti di programmazione sanitaria nazionale e regionale con indicazione degli obiettivi, comprensivi di misure, tempi, strategie, assetto organizzativo, azioni necessarie per il raggiungimento degli obiettivi stessi nel periodo di vigenza del piano.

CAPO II – LA AZIENDE OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA

Articolo 5 - Organi e organismi dell'Azienda Ospedaliera Universitaria

1. Gli organi dell'AZIENDA sono:
 - il Direttore generale;
 - il Collegio sindacale,
 - l'Organo di indirizzo.
 - Il Collegio di Direzione
2. Gli organi e gli organismi di cui ai commi precedenti si avvalgono, per il loro funzionamento, delle strutture e del personale delle amministrazioni presso cui operano senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 6 – Il Direttore Generale

1. Il Direttore Generale è il legale rappresentante dell'AZIENDA. Egli assicura il regolare funzionamento ed esercita l'azione di indirizzo nei confronti dei responsabili delle strutture anche ai fini dell'integrazione delle stesse per la realizzazione della mission aziendale.
2. Il Direttore Generale è nominato dal Presidente della Giunta Regionale, acquisita l'intesa con il Rettore dell'Università, con le modalità e le procedure previste dalla normativa statale (D.lgs. n. 502/92 e s.m.i. e il D.lgs. n. 517/99) e regionale.
3. Al Direttore Generale dell'Azienda si applica la disciplina regionale concernente i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere, anche per la verifica dei risultati della sua attività.
4. Al Direttore Generale sono attribuiti tutti i poteri di gestione, ordinaria e straordinaria. Egli sovrintende allo svolgimento di tutte le funzioni e di tutti i compiti dell'Azienda, nel rispetto dei principi di legalità, imparzialità, trasparenza, nonché dei criteri di efficacia, di efficienza e di economicità della gestione, rispondendo alla Regione ed all'Università in relazione ai suoi compiti istituzionali. Tali compiti sono svolti in coerenza con la programmazione regionale, con le direttive della Giunta regionale e gli obiettivi assegnatigli all'atto della nomina e periodicamente aggiornati d'intesa tra Regione ed Università.
5. Il Direttore Generale, d'intesa con il Rettore, adotta il piano integrato di programmazione delle attività di assistenza, di ricerca e di didattica. In particolare, compete al Direttore Generale:
 - a) esercitare i poteri organizzativi e gestionali attribuiti dalle leggi e dal presente protocollo;
 - b) assumere la responsabilità del budget generale dell'Azienda;
 - c) assegnare i budget alle singole strutture operative individuate quali centri di costo;
 - d) esercitare le funzioni di verifica e di controllo dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi programmati avvalendosi del Nucleo di Valutazione.
6. Il Direttore Generale è nominato con atto della Regione d'intesa con il Rettore dell'Università. I requisiti per la nomina a Direttore generale sono quelli previsti dalla normativa vigente per i Direttori Generali delle Aziende sanitarie della Regione.

7. Il Direttore Generale, nello svolgimento delle proprie funzioni, è coadiuvato dal Direttore Sanitario e dal Direttore Amministrativo in analogia a quanto previsto dalla normativa vigente per le Aziende sanitarie della Regione.
8. Quando ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di disavanzo o in caso di violazione di leggi o del principio di buon andamento e di imparzialità, nonché nelle altre ipotesi previste da leggi nazionali e regionali, il Presidente della Giunta Regionale d'intesa con il Rettore risolve il contratto dichiarando la decadenza del Direttore Generale e provvede alla sua sostituzione, secondo le modalità previste dall'art. 3 bis, comma 7, del D.lgs. 502/92 e s.m.i.
9. Il Direttore Generale nomina il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario ai sensi dell'art. 3 bis del D.lgs. 502/92 e s.m.i.
10. Il Direttore Generale approva con propria delibera il bilancio di previsione ed il bilancio di esercizio che sono trasmessi, corredati dai pareri del Collegio sindacale e dell'Organo di indirizzo, al Presidente della Giunta della Regione Campania ed al Rettore.
11. Competono altresì al Direttore Generale tutte le funzioni e le attribuzioni di cui agli artt. 3 e 3 bis del D.lgs. n. 502/92 e s.m.i. ed al D.lgs. n. 517/99, oltre alle eventuali e specifiche attribuzioni previste dalla normativa regionale in materia, ove compatibili con la disciplina delle Aziende Ospedaliere Universitarie.
12. Il Direttore Generale, acquisita l'intesa con il Rettore, con proprio atto:
 - assegna ai professori e ricercatori universitari l'attività assistenziale presso la AZIENDA, compatibilmente con le esigenze della programmazione aziendale e con quanto stabilito nel presente protocollo d'intesa;
 - nomina i Direttori dei DAI, scelti tra i Direttori di struttura complessa afferenti agli stessi, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.lgs. 517/99;
 - attribuisce e revoca gli incarichi di direzione di struttura complessa ai professori universitari, sentito il Direttore del DAI a norma dell'art. 5 del D.lgs. 517/99;
 - alloca i professori e i ricercatori universitari nei DAI sulla base del criterio della coerenza fra il settore scientifico - disciplinare di inquadramento, la specializzazione disciplinare posseduta e la specifica attività del dipartimento.

Articolo 7 - Il Collegio Sindacale

1. Il Collegio Sindacale dura in carica tre anni ed è composto da tre membri di cui uno designato dal Presidente della Giunta Regionale d'intesa con il Rettore, uno dal Ministro dell'Economia e delle Finanze ed uno dal Ministro della Salute (art. 1, comma 574 L. 190/2014).
2. Il Direttore Generale, acquisite le designazioni da parte degli Enti di riferimento, insedia con propria deliberazione il Collegio Sindacale.
3. Il Collegio Sindacale, nella prima seduta convocata dal Direttore Generale entro cinque giorni dal provvedimento di nomina, elegge il Presidente secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
4. Il Collegio Sindacale inoltre:
 - riferisce almeno trimestralmente all'Università e alla Regione, o su richiesta di queste ultime, sui risultati delle verifiche eseguite, denunciando immediatamente i fatti se vi è fondato sospetto di grave irregolarità;
 - trasmette periodicamente agli stessi e, comunque, con cadenza semestrale, una propria relazione sull'andamento dell'attività dell'Azienda.

Articolo 8 - L'Organo di indirizzo

1. L'Organo di indirizzo ha la funzione di garantire la coerenza della programmazione generale dell'attività assistenziale dell'Azienda con la programmazione didattica e scientifica dell'Università, nonché di verificare la corretta attuazione degli obiettivi e della programmazione delle attività, con particolare riferimento ai dipartimenti ad attività integrata.

2. L'Organo d'indirizzo è nominato dal Presidente della Regione, ha durata quadriennale ed è costituito dai seguenti membri scelti per carica istituzionale o tra esperti di riconosciuta competenza in materia di programmazione ed organizzazione dei servizi sanitari e di formazione e ricerca:
 - a) il Presidente, nominato dal Presidente della Regione d'intesa con il Rettore;
 - b) il Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia;
 - c) un dirigente della Direzione Generale della Tutela della Salute della Regione Campania designato dal Direttore Generale della Tutela della Salute;
 - d) un membro designato dall'Università, nominato dal Rettore;
 - e) un membro della Regione designato dal Presidente della Regione.
3. Non possono far parte dell'organo di indirizzo né i dipendenti della stessa Azienda ospedaliero universitaria, né altri componenti della Scuola di Medicina e Chirurgia strutturati presso l'Azienda ad eccezione del Presidente della Scuola medesima, membro di diritto.
4. I componenti dell'Organo di indirizzo, ai sensi dell'art. 4, comma 4, del D.lgs. n. 517/99, sono scelti tra esperti di riconosciuta competenza in materia di organizzazione e programmazione dei servizi sanitari, durano in carica 4 anni e possono essere confermati.
5. Il Presidente dell'Organo di indirizzo lo convoca, lo presiede e fissa l'ordine del giorno delle sedute.
6. Hanno titolo a partecipare alle sedute dell'Organo d'indirizzo il Presidente della Regione ed il Rettore.
7. Il Direttore generale dell'AZIENDA partecipa ai lavori dell'Organo d'indirizzo, senza diritto di voto.
8. L'organo si riunisce su convocazione del Presidente, non meno di 3 volte l'anno o su richiesta di almeno 2 membri, nonché tutte le volte che, in funzione dei compiti ad esso assegnati, è necessaria l'acquisizione del suo parere.
9. L'Organo di indirizzo esprime parere obbligatorio al Direttore Generale circa la corretta integrazione delle attività di didattica, di ricerca e di assistenza nel DAI al fine di un'efficace programmazione assistenziale.
10. L'Organo di indirizzo, entro il 30 settembre di ogni anno, sentita la Scuola di Medicina e Chirurgia, esprime parere sul documento programmatico elaborato dal Direttore Generale in merito alla coerenza tra l'attività assistenziale e le necessità didattiche e di ricerca. Il Direttore Generale, valutato l'indirizzo, predispone il programma annuale delle attività rendendolo compatibile con il bilancio preventivo e lo trasmette alla regione non oltre il 30 ottobre.
11. La Regione entro i 40 giorni successivi approva il predetto programma, valutata la compatibilità con gli obiettivi della programmazione sanitaria regionale.
12. L'organo si riunisce su convocazione del Presidente, non meno di 3 volte l'anno o su richiesta di almeno 2 membri, nonché tutte le volte che, in funzione dei compiti ad esso assegnati, è necessaria l'acquisizione del suo parere.

Articolo 9 – Collegio di Direzione

1. Il Collegio di direzione è organo dell'AZIENDA, costituito con provvedimento del Direttore generale.
2. Il Collegio di Direzione è composto dal Direttore Generale, dal Direttore sanitario, dal Direttore amministrativo, dai Direttori dei Dipartimenti ad attività integrata (DAI) e dai Direttori di Dipartimento universitari non assistenziali (DUI) in quanto strutture di coordinamento delle attività di ricerca e didattica (art. 6 L. 240/2010) e dal Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia. Ad esso si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 del D.lgs. n. 502/92 e s.m.i. e della legge regionale 23 dicembre 2015, n. 20.
3. Il Collegio di direzione è presieduto dal Direttore generale.
4. Al Collegio possono essere invitati a partecipare, in relazione alla specificità degli argomenti da trattare, i dirigenti di singole strutture sia organizzative che funzionali, con particolare riferimento ai Dirigenti dello Staff del Direttore Generale e della Direzione aziendale, nonché esperti anche esterni all'Amministrazione, allorché risulti opportuna una valutazione tecnica in ordine a singoli argomenti in discussione.
5. Il Collegio di direzione, in particolare:

- concorre al governo delle attività cliniche;
 - partecipa alla pianificazione delle attività, incluse la ricerca, la didattica, i programmi di formazione e le soluzioni organizzative per l'attuazione dell'attività libero-professionale intramuraria;
 - partecipa alla pianificazione delle attività di ricerca e didattica nell'ambito di quanto definito dall'Università;
 - concorre allo sviluppo organizzativo e gestionale dell'AZIENDA, con particolare riferimento all'individuazione di indicatori di risultato clinico-assistenziale e di efficienza, nonché dei requisiti di appropriatezza e di qualità delle prestazioni;
 - partecipa alla valutazione interna dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi prefissati ed è consultato obbligatoriamente dal Direttore Generale su tutte le questioni attinenti al governo delle attività cliniche.
6. Ai componenti del predetto Collegio non è corrisposto alcun emolumento, compenso, indennità o rimborso spese.

Articolo 10 - Organismo indipendente di valutazione

1. L'Organismo indipendente di valutazione è composto da tre esperti di comprovata professionalità e competenza, in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 14 del D. Lgs.27 ottobre 2009, n. 150 e s.m.i., designati dal Direttore Generale, d'intesa con il Rettore, in conformità alle direttive del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2. L'Organismo indipendente di valutazione svolge le attività di supporto alla direzione generale e all'Organo d'Indirizzo in materia di valutazione delle attività del personale, dei risultati ottenuti nella gestione dai dirigenti responsabili di struttura. Svolge le ordinarie verifiche annuali sul raggiungimento degli obiettivi da parte di tutti i dirigenti ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato.

CAPO III. ATTO AZIENDALE e ASSETTO ORGANIZZATIVO

Articolo 11 - Ruolo dell'Azienda Ospedaliera Universitaria

1. La Regione e l'Università concordano l'inserimento dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli nella rete dell'Emergenza- Urgenza con la previsione, sulla base di uno specifico cronoprogramma, dell'attivazione di un DEA. Tanto in considerazione anche delle specifiche esigenze del S.S.R. connesse alla formazione degli studenti, degli specializzandi, nonché alla formazione infermieristica, tecnica, della riabilitazione e della prevenzione.
2. Al fine di integrare in maniera unitaria, la didattica, la ricerca innovativa e l'assistenza sanitaria, le parti di intesa stabiliscono l'afferenza all'AOU Federico II degli ambulatori medici e chirurgici del nuovo complesso Universitario di Scampia, attualmente sede dei corsi di Laurea Triennale e Magistrale delle Professioni Sanitarie.

Articolo 12 – Atto aziendale

1. L'Atto aziendale è l'atto di organizzazione e funzionamento di diritto privato necessario all'AOU Federico II di Napoli per l'esercizio delle proprie attività; esso trova fondamento nell'art. 3 del D.lgs. 502/1992 e nel presente Protocollo d'intesa.
2. L'Atto è adottato dal Direttore Generale d'intesa con il Rettore. Il Direttore Generale, acquisita l'intesa, trasmette l'Atto aziendale alla Regione che, verificata la compatibilità con le linee guida regionali, procede alla relativa approvazione.
3. L'Atto aziendale individua in particolare:

- i DAI, con l'elencazione delle unità operative che li compongono (UOC, UOS e UOSD), con la specifica indicazione di quelle a conduzione universitaria e di quelle a conduzione ospedaliera, fermo restando che entrambe possono avere, al loro interno, l'apporto di personale universitario e di personale del Servizio Sanitario nazionale.
 - i rapporti fra i dipartimenti, assicurando nel loro funzionamento piena compatibilità ed integrazione tra attività assistenziali e attività didattiche e scientifiche;
 - le procedure per l'istituzione, la modifica e la soppressione dei dipartimenti ad attività integrata e delle strutture assistenziali, semplici e complesse che li compongono;
 - le modalità di organizzazione interna dei Dipartimenti aziendali assicurando che le attività integrate didattiche e scientifiche siano individuate d'intesa tra il Direttore Generale e il Rettore;
 - la procedura di attribuzione, conferma e revoca degli incarichi di direzione dei DAI e delle strutture assistenziali;
 - gli elementi identificativi dell'AOU ed il patrimonio aziendale, compreso quello eventualmente conferito in uso all'Azienda mediante specifico accordo con l'Università;
 - quant'altro riguardi l'adozione degli atti normativi interni di carattere generale.
4. Per quanto non espressamente previsto nel presente Protocollo d'intesa, si fa rinvio alle norme nazionali e regionali in materia di Atto aziendale.

Articolo 13 – I Dipartimenti ad attività integrata (DAI)

1. I DAI rappresentano il modello di gestione operativa di tutte le attività dell'Azienda. I DAI sono individuati dal Direttore Generale nell'Atto aziendale, d'intesa con il Rettore, nel rispetto dei complessivi vincoli derivanti dalla programmazione regionale e dalle norme vigenti, tenendo conto, nell'ambito di detti vincoli, delle esigenze didattico-scientifiche della Scuola di Medicina e Chirurgia, dei parametri standard per l'individuazione delle strutture complesse.
2. L'organizzazione delle attività assistenziali, integrate con quelle didattiche e di ricerca, in forma dipartimentale, ha lo scopo di:
 - fornire al cittadino percorsi assistenziali coordinati per la gestione dei profili diagnostici, terapeutici, riabilitativi integrati all'interno della rete sanitaria regionale;
 - garantire il più alto livello possibile di appropriatezza delle cure attraverso l'applicazione di linee guida tecnico-professionali;
 - assicurare coerenza e tempestività nell'erogazione delle prestazioni diagnostiche, terapeutiche e riabilitative;
 - favorire una formazione di alta qualità ed una ricerca biomedica e sanitaria che migliori la stessa qualità assistenziale;
 - consentire la partecipazione delle funzioni direzionali e delle strutture organizzative Aziendali alle procedure di governo clinico e di governo budgetario applicate nell'Azienda sulla base della normativa regionale vigente;
 - assicurare l'utilizzo integrato ed efficiente delle risorse.
3. I DAI sono organizzati in modo da garantire l'unitarietà della gestione, l'ottimale collegamento fra assistenza, didattica e ricerca e la flessibilità operativa.
4. I DAI sono costituiti da unità operative complesse e semplici a valenza dipartimentale, individuate nell'atto Aziendale, nonché da Programmi infra e interdipartimentali.

5. Il Direttore del DAI è nominato dal Direttore Generale d'intesa con il Rettore, sulla base di procedure e criteri stabiliti nell'atto aziendale, ed è scelto tra i responsabili delle strutture complesse di cui è composto il DAI e rimane titolare dell'unità operativa complessa cui è preposto. Non può essere nominato Direttore di DAI un responsabile di struttura complessa che detiene la Direzione di un Dipartimento Universitario (DU).
6. I Direttori dei DAI assumono la responsabilità nei confronti del Direttore Generale dell'Azienda in ordine alla razionale e corretta programmazione e gestione delle risorse assegnate per la realizzazione degli obiettivi affidati.
7. Il funzionamento di ciascun DAI è formalizzato in apposito regolamento aziendale che ne individua la composizione, gli organismi (Comitato di Dipartimento) e le modalità gestionali, tenendo conto della tipologia organizzativa. Il predetto regolamento è adottato dal Direttore Generale d'intesa con il Rettore.

Articolo 14 – Le unità operative complesse e semplici

1. Le unità operative, complesse e semplici, che compongono i singoli DAI sono quelle individuate con l'Atto Aziendale, d'intesa con il Rettore, in coerenza del Piano sanitario regionale e delle linee guida regionali nel rispetto dei volumi e delle tipologie della produzione annua assistenziale prevista, delle esigenze formative, di didattica e di ricerca, delle disponibilità di bilancio e da quanto previsto da altri atti programmatori. Ai sensi dell'art. 12 del Patto per la Salute 2010-2012 e del DM 70/2015, le unità operative complesse e semplici a direzione universitaria concorrono al rispetto degli standard nazionali e regionali, fatte salve sopravvenute e/o diverse disposizioni normative nella materia.
2. I Direttori di struttura complessa ospedalieri sono individuati sulla base di quanto disposto dall'articolo 15 del D.lgs. 502/1992 e s.m.i.; i direttori di struttura complessa universitaria sono individuati sulla base di quanto disposto dal successivo articolo 20 comma 2.
3. I responsabili delle strutture semplici, articolazioni di strutture complesse o dipartimentali, sono assegnate al personale ospedaliero e/o al personale docente universitario afferente, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti.

Articolo 15 - Fabbisogno di Personale

1. Il Direttore Generale, d'intesa con il Rettore e con atto separato, fermo restando le modalità di controllo e vigilanza dal parte della Regione previste dalla normativa vigente, definisce il fabbisogno di personale dell'Azienda costituita dal personale dipendente dell'Azienda, dai docenti universitari (professori e ricercatori) e dal personale tecnico amministrativo universitario che svolge attività assistenziale a tempo pieno, in conformità al Piano Triennale di Fabbisogno di Personale (PTFP) adottato dall'Azienda ed approvato dalla Regione.
2. Il personale universitario da convenzionare in assistenza viene individuato con apposito atto del Direttore Generale dell'Azienda previa intesa con il Rettore, tenendo conto dell'integrazione della programmazione universitaria con quella aziendale.
3. Ogni anno si valutano eventuali modifiche e/o integrazioni degli allegati sopra definiti sempre nel rispetto del limite di quanto previsto dal Piano Triennale del Fabbisogno del Personale dell'Azienda approvato dalla Regione Campania.

CAPO IV – PROGRAMMAZIONE, GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E PATRIMONIALE

Articolo 16 - Piano triennale di attività

1. Il piano triennale di attività, che deve essere predisposto dall'Azienda in linea con i provvedimenti di programmazione sanitaria nazionale e regionale delle attività didattiche e di ricerca, indica gli obiettivi, comprensivi di misure e tempi, e le strategie, l'assetto organizzativo e le azioni necessarie per il raggiungimento degli obiettivi stessi nel periodo di vigenza del piano.
2. Il piano, in particolare, contiene l'indicazione:
 - dei livelli qualitativi e quantitativi delle prestazioni assistenziali;
 - delle modalità di funzionamento dei servizi;
 - dell'attività formativa deliberata dai competenti organi accademici;
 - dei progetti di ricerca finalizzata, approvati dai competenti organi accademici;
 - dello sviluppo di progetti aziendali di ricerca;
 - dei programmi di formazione di competenza aziendale;
 - delle modalità d'integrazione dell'attività assistenziale con quelle didattiche e di ricerca, acquisito in merito il parere dell'organo d'indirizzo;
 - del grado di sviluppo della gestione budgetaria;
 - del grado di sviluppo del controllo di gestione;
 - dei programmi di adeguamento tecnologico ed infrastrutturale;
 - delle modalità di esercizio della libera professione secondo apposito regolamento;
 - del sistema per la gestione del rischio clinico per la sicurezza dei pazienti.
3. Il piano triennale aziendale viene adottato dal Direttore Generale d'intesa con il Rettore.

Articolo 17 - Piano di attività annuale

1. Il piano triennale di attività si attua attraverso il piano di attività annuale.
2. Il piano di attività annuale è formulato, al pari del piano triennale, con il metodo budgetario e deve trovare corrispondenza nelle parti del bilancio economico di previsione annuale dell'Azienda.
3. Il piano di attività annuale costituisce un allegato del bilancio economico di previsione annuale.

Articolo 18 - Gestione economico-finanziaria e patrimoniale

1. Al sostegno economico finanziario dell'Azienda concorrono la Regione e l'Università.
2. La Regione finanzia le attività assistenziali dell'Azienda nei modi previsti dall'art 7 del D.Lgs. 517/99 e nel rispetto dei vincoli finanziari fissati dal Piano di rientro dal disavanzo e programmi operativi. In tale finanziamento è ricompresa la remunerazione della maggiorazione del 7% dell'intero valore delle attività assistenziali tenuto conto dei più elevati costi sostenuti dall'Azienda per effetto delle attività di ricerca e di didattica, al netto della quota correlata ai minori costi derivanti dall'apporto del personale universitario. Il finanziamento remunera:
 - a. le prestazioni di ricovero ospedaliero, ordinario e diurno, di day service e di specialistica ambulatoriale valorizzate secondo le vigenti tariffe regionali, per presidi a più alta complessità;
 - b. i programmi, le funzioni e le prestazioni erogate in emergenza e in quanto assicurate;
 - c. le funzioni e le attività di trapianto di tessuto, di midollo osseo e d'organo;
 - d. i programmi, le funzioni e le attività erogate dai centri riconosciuti di riferimento regionale.

Il finanziamento delle funzioni di cui alle precedenti lettere b) e c) non può superare il 30% previsto dal DL 95/2012 convertito dalla legge 135/2012. La Regione e l'Azienda si impegnano a valutare la possibilità di integrare il finanziamento delle funzioni con eventuali attività classificabili quali servizi sanitari e non sanitari, stipulando accordi integrativi al presente protocollo, oggetto di specifica approvazione degli organi regionali ai fini della determinazione e della copertura dei maggiori oneri che ne conseguiranno a carico della Regione e/o delle AASS.

3. All'Azienda sono inoltre trasferite con le modalità definite nella normativa nazionale e nei limiti delle risorse finanziarie assegnate con provvedimenti regionali le risorse finanziarie indicate nel programma regionale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia ed ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario, ex art 20 della legge 11 marzo 1998 n. 67.
4. Nuovi programmi assistenziali specificamente richiesti dalla Regione all'Azienda saranno finanziati secondo modalità riportate in appositi accordi aggiuntivi

CAPO V-1 - PERSONALE UNIVERSITARIO

Articolo 19 - Personale universitario: professori e ricercatori

1. Nell'ambito dell'Azienda, i professori e i ricercatori universitari che svolgono attività assistenziale presso l'Azienda sono individuati, con il provvedimento di cui all'articolo 15 comma 1. Il personale docente e ricercatore in convenzione con l'Azienda è elencato in Allegato X.
2. Per i professori e i ricercatori universitari, con lo stesso atto è stabilita l'afferenza ai DAI, assicurando la coerenza fra il settore scientifico-disciplinare di inquadramento e la specializzazione disciplinare posseduta rispetto all'attività del DAI e della struttura di afferenza. A tal fine l'Università comunica i requisiti di cui è in possesso il proprio personale all'Azienda, se non già predefiniti in precedente accordo. L'Azienda verifica i presupposti di legittimità per l'inserimento in assistenza in ordine ai profili assistenziali rispetto ai titoli posseduti, nonché la coerenza con le proprie esigenze organizzative.
3. Raggiunta l'intesa secondo quanto definito nei precedenti commi, l'Azienda dispone l'integrazione assistenziale dell'interessato. I professori e i ricercatori universitari che svolgono attività assistenziale presso le Aziende di cui all'articolo 2 comma 3 sono individuati con determina del Direttore Generale, previa intesa con il Rettore e sentito il Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia, sulla base dell'organico stabilito nelle convenzioni di cui al predetto articolo.
4. Ai professori ordinari, ai professori associati ed ai ricercatori di materie cliniche assunti dall'Università per le esigenze didattico-scientifiche viene garantita l'inscindibilità tra didattica, ricerca ed assistenza nel rispetto della valenza clinica della disciplina e la conseguente attribuzione delle funzioni assistenziali all'interno dell'Azienda o in uno degli Enti di cui all'articolo 2 comma 3.
5. Ai professori e ricercatori universitari, fermo restando il loro stato giuridico, si applicano, per quanto attiene all'esercizio dell'attività assistenziale, al rapporto con le Aziende e a quello con il Direttore Generale, le norme stabilite per il personale dirigente del Servizio Sanitario Nazionale. Dell'adempimento dei doveri assistenziali il personale risponde al Direttore Generale dell'Azienda.

Articolo 20 – Attribuzione di incarichi al personale docente e ricercatori universitari

1. Il Direttore Generale d'intesa con il Rettore disciplina mediante successivi regolamenti adottati le seguenti procedure per:
 - a) l'attribuzione degli incarichi dirigenziali in ambito sanitario, garantendo pari opportunità di accesso al personale docente e ricercatore universitario per tutte le strutture facenti parti dei DAI in cui si articola l'Azienda;

- b) la valutazione degli incarichi dirigenziali, garantendo che i responsabili di Strutture, Servizi e Programmi rispondano delle risorse assegnate e dei risultati raggiunti in rapporto agli obiettivi programmati e tenga in adeguata considerazione gli obiettivi inerenti all'integrazione tra attività assistenziali, didattiche e di ricerca anche mediante la costituzione del collegio tecnico di cui all'art. 5 comma 13 del D.lgs. 517/1999.
2. Nel rispetto del presente Protocollo, l'Atto aziendale disciplina le procedure di programmazione e di attribuzione delle risorse all'interno dei DAI, per tenere conto della peculiarità della missione e delle attività delle strutture essenziali per l'integrazione.
 3. L'incarico assistenziale attribuito a professori e ricercatori universitari avviene a seguito della sottoscrizione di un apposito contratto individuale con il Direttore Generale dell'Azienda. Tale modalità si applica anche ai conferimenti di cui all'articolo 2 comma 3.
 4. Salvo ulteriori contenuti connessi alla specificità dell'incarico, gli elementi essenziali del rapporto di servizio sono:
 - la durata dell'incarico;
 - le funzioni e le responsabilità;
 - gli obiettivi dell'incarico, nonché le modalità per la valutazione e la verifica dei risultati e delle attività;
 - il trattamento economico.
 5. L'Atto aziendale degli Enti di cui all'art 2 comma 3 individua le strutture complesse e semplici a direzione universitaria e a direzione ospedaliera. Per le strutture complesse a direzione universitaria la nomina e revoca del direttore è effettuata, ai sensi dell'art. 5 del Dlgs 517/99, dal Direttore Generale d'intesa con il Rettore, acquisito il parere del Direttore del DAI sulla base del curriculum scientifico e professionale del responsabile da nominare. Per le strutture complesse a direzione ospedaliera si rispetta la normativa prevista dai CCNL Sanità.
 6. Ai sensi dell'art. 5 comma 5 del D.lgs. 517/1999, ai professori ai quali sia stato conferito l'incarico di direttore di struttura complessa si applicano le regole previste dall'art. 15 comma 8 del D.lgs. 502/1992 in materia di attestato di formazione manageriale
 7. L'attribuzione e la revoca degli incarichi di struttura semplice a direzione universitaria e di natura professionale è effettuata dal Direttore Generale, d'intesa con il Rettore, su proposta del responsabile della struttura complessa di appartenenza, tra i professori e ricercatori universitari in possesso dei previsti requisiti per l'accesso a tali incarichi. Nelle strutture semplici a valenza dipartimentale a direzione universitaria l'individuazione del responsabile da parte del Direttore Generale avviene su proposta del Direttore del DAI di appartenenza.
 8. L'attribuzione e la revoca degli incarichi di struttura semplice a direzione ospedaliera e di natura professionale è effettuata dal Direttore Generale.
 9. Il Direttore Generale dell'Azienda informa il Rettore in ordine all'attribuzione e/o revoca degli incarichi di UOC, UOSD e UOS a direzione ospedaliera.
 10. Ai professori universitari di prima fascia ai quali non sia possibile attribuire un incarico di direzione di struttura complessa è affidato dal Direttore Generale, d'intesa con il Rettore, sentita la Scuola di Medicina e Chirurgia, la responsabilità e la gestione dei programmi inter e/o infra-dipartimentali finalizzati alla integrazione delle attività assistenziali didattiche e di ricerca, tali incarichi sono assimilati, a tutti gli effetti, agli incarichi di struttura complessa. La responsabilità e la gestione di analoghi programmi di minore complessità e rilevanza può essere affidata, d'intesa con il Rettore, ai professori di seconda fascia, i quali tali incarichi sono assimilati, a tutti gli effetti, agli incarichi di responsabilità rispettivamente di struttura semplice.
 11. La valutazione dei professori e dei ricercatori universitari è effettuata sulla base dei principi di cui all'articolo 5 del d. lgs. 517/1999, secondo quanto previsto dai vigenti CCNL Area Medica e Sanitaria.
 12. Non possono essere conferiti incarichi a personale universitario senza preventivo riconoscimento della relativa funzione assistenziale anche al fine di garantire il pieno rispetto dei requisiti di accesso.

Articolo 21 – Impegno orario del personale docente e ricercatore in convenzione

1. Stante l'inscindibilità tra le attività didattico-formative, di ricerca e di assistenza, il debito orario del personale universitario, ai sensi del decreto legislativo n.517/99 e del Protocollo d'Intesa tra la Regione Campania e le Università della Regione, è pari a quello complessivo, stabilito per il personale dirigente del Servizio Sanitario Nazionale di corrispondente livello, 38 h/settimana ai sensi del decreto legislativo n. 66 dell'8 Aprile 2003 sulla base delle Direttive 93/104/CE e 2000/34/CE, e ai sensi del comma 2 dell'art. 24 del CCNL 19/12/2019 della Dirigenza Medica, ed è articolato sulla base del piano di lavoro della struttura di appartenenza e delle necessarie attività assistenziali, nel rispetto della programmazione delle attività didattiche e di ricerca nonché dell'equa distribuzione degli impegni di lavoro, fermo restando che le attività di didattica e di ricerca non possono in ogni caso risultare penalizzate dall'attività assistenziale.
2. La rilevazione dell'orario di lavoro avviene con le stesse modalità previste per il personale ospedaliero del Servizio Sanitario Nazionale sulla base di quanto previsto dal Regolamento aziendale, relativo alla rilevazione del controllo orario informatizzato del personale universitario con compiti assistenziali.
3. I DAI garantiscono, in accordo con il Direttore della struttura di afferenza, che il debito orario per quanto attiene le funzioni assistenziali del personale in convenzione non sia inferiore alle 26 h/settimana, tenendo conto della programmazione delle attività didattiche e di ricerca, nonché dell'equa distribuzione degli impegni di lavoro, sempre nel rispetto del limite massimo orario totale settimanale previsto in 48 ore, comprendenti anche le quote di lavoro straordinario previste dalla legge 161/2014.
4. Lo svolgimento dell'attività libero professionale intramoenia del personale universitario avviene alle medesime condizioni e con gli stessi vincoli previsti per il personale ospedaliero, tenuto conto dei limiti derivanti anche dal conflitto di interessi per la parte assistenziale;
5. L'Azienda d'intesa con l'Università provvede alla regolamentazione interna delle attività di formazione e aggiornamento, alla partecipazione a seminari, congressi e corsi di aggiornamento, nonché a quanto previsto dall'art. 4 del vigente regolamento dell'Ateneo per lo svolgimento di incarichi extra istituzionali.
6. L'autorizzazione per i periodi di congedo o di aspettativa per motivi di studio e ricerca è concessa dal Rettore, previa intesa con il Direttore Generale che ha la responsabilità di assicurare la compatibilità con l'ordinario esercizio delle attività sanitarie e della continuità assistenziale.
7. La rilevazione delle presenze avviene mediante il sistema informativo utilizzato dall'Azienda.

Articolo 22 - Trattamento economico dei professori e ricercatori universitari

1. Ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 517/99 ai professori e ricercatori che svolgono attività assistenziale presso gli Enti di cui all'articolo 2 comma 3 compete, oltre al trattamento economico erogato dall'Università, un trattamento aggiuntivo graduato e proporzionato in relazione alle responsabilità connesse ai diversi tipi di incarico ricoperto, i cui criteri e valori sono stabiliti dal CCNL e dai contratti integrativi aziendali per il personale della dirigenza del SSN.
2. Pertanto, ai professori e ricercatori universitari che svolgono attività assistenziale spetta la retribuzione di posizione sulla base dell'incarico attribuito e di quanto disposto dai CCNL vigenti, per il personale dirigenziale del SSN. Nel rispetto del principio di uniformità di trattamento tra il personale universitario ed il personale ospedaliero, ai professori e ricercatori universitari che svolgono attività assistenziali spettano, inoltre:
 - Indennità di struttura complessa, ove prevista;
 - Indennità di direzione di dipartimento, ove prevista;
 - Indennità di esclusività del rapporto di lavoro per coloro che hanno optato per l'attività libero professionale intramuraria secondo i CCNL della dirigenza medica e sanitaria del SSN;
3. Ai professori e ricercatori universitari che svolgono attività assistenziali spetta altresì:
 - un trattamento aggiuntivo ai dirigenti a rapporto esclusivo, graduato in relazione ai risultati raggiunti nell'attività assistenziale e gestionale, valutati secondo parametri di efficacia, appropriatezza ed efficienza nella realizzazione degli obiettivi affidati nonché all'efficacia della

integrazione tra attività assistenziale, didattica e di ricerca secondo i criteri ed i valori stabiliti dai contratti integrativi aziendali;

- i compensi legati alle particolari condizioni di lavoro ove spettanti (indennità di rischio radiologico, di turno, pronta disponibilità ecc.);
- i costi del trattamento economico dei professori e ricercatori universitari devono essere coerenti con il Piano Triennale di Fabbisogno del Personale nel rispetto dei vincoli in materia di spesa del personale del SSN e con la programmazione del personale docente della Scuola di Medicina e Chirurgia al fine di garantire, giusto quanto disposto dal decreto legislativo 517/99, l'integrazione tra ricerca, didattica ed assistenza.

4. I trattamenti di cui ai commi precedenti vengono erogati con tempi e modalità analoghi rispetto al personale del SSR. Il trattamento economico del personale docente inserito in assistenza è a carico dell'Azienda ed erogato mensilmente dalla stessa;
5. L'Azienda si impegna ad informare l'Ateneo, annualmente, sulla consistenza di tali fondi che definisce il limite delle risorse sulla base di quanto previsto dal d.lgs. n. 517/1999;
6. ai ricercatori universitari a tempo determinato che svolgono, con le stesse modalità dei ricercatori a tempo indeterminato, attività assistenziale presso l'Azienda è riconosciuto il medesimo trattamento economico attribuito ai ricercatori a tempo indeterminato.

Articolo 23 - Personale non docente e ricercatore ruolo tecnico, amministrativo e sociosanitario universitario

1. Il personale tecnico, amministrativo e sociosanitario universitario da convenzionare che svolge funzioni di supporto, anche organizzativo, alle attività assistenziali, viene individuato con apposito atto del Direttore Generale dell'Azienda previa intesa con il Rettore, in conformità ad una integrazione della programmazione universitaria con quella aziendale, nel rispetto del limite di quanto previsto dal Piano Triennale del Fabbisogno del Personale dell'Azienda approvato dalla Regione Campania.
2. Il personale tecnico, amministrativo e sociosanitario universitario in convenzione con l'Azienda è elencato in Allegato XX. L'Azienda insieme all'Università attuano, con cadenza biennale, per una progressiva riduzione, una ricognizione sistematica del personale tecnico, amministrativo e sociosanitario universitario che svolge funzioni di supporto, anche organizzativo, alle attività assistenziali.
3. Azienda ed Università si impegnano a favorire, compatibilmente con le prospettive di sostenibilità dei servizi, l'uscita dalla convenzione del personale tecnico, amministrativo e sociosanitario universitario che richieda la mobilità per lo sviluppo delle competenze professionali.

Articolo 24 - Impegno orario del personale non docente e ricercatore ruolo tecnico, amministrativo e sociosanitario universitario

1. L'orario di lavoro settimanale del personale tecnico, amministrativo e sociosanitario universitario, è fissato secondo quanto disposto dal vigente CCNL Comparto Sanità.
2. La rilevazione delle presenze avviene mediante il sistema informativo utilizzato dall'Azienda.
3. Le assenze sono autorizzate dal responsabile aziendale, secondo quanto definito nei piani di lavoro, ferma restando l'applicazione del C.C.N.L. Comparto Sanità.
4. Il Direttore Generale dell'Università si impegna ad informare periodicamente l'Azienda in relazione a tutti gli accordi sindacali sottoscritti con le OO.SS. dell'Università relativi al personale universitario in convenzione, avendo cura di verificare il rispetto del Protocollo d'Intesa.

Articolo 25 – Trattamento economico del personale non docente e ricercatore ruolo tecnico, amministrativo e sociosanitario universitario

1. Al personale universitario tecnico, amministrativo e sociosanitario in convenzione inserito nell'elenco allegato del presente accordo è riconosciuta l'applicazione dell'art.31 del DPR n.761/79 e delle specifiche disposizioni dei CC.CC.NN.LL. applicabili, fermo restando che il trattamento economico complessivo del personale in ogni caso non può risultare inferiore a quello dell'omologo del SSN come definito dal CCNL Comparto Sanità vigente.
2. I trattamenti economici conseguenti all'esercizio delle attività assistenziali sono definiti, liquidati e pagati dall'Azienda nell'ambito della sua autonomia. I provvedimenti adottati saranno comunicati all'Università, per gli ulteriori adempimenti di sua competenza.
3. Al personale in convenzione è corrisposto inoltre il compenso per lavoro straordinario, per pronta disponibilità e le altre indennità previste dai CC.CC.NN.LL. del Comparto Sanità e dai contratti collettivi decentrati per particolari condizioni di lavoro.
4. Il personale in convenzione, anche al fine di eventuali specifici riconoscimenti economici previsti dal C.C.N.L. del Comparto Sanità, sarà sottoposto dall'Azienda alla valutazione permanente delle attività al fine di attribuire un trattamento aggiuntivo di incentivazione nei limiti della disponibilità del relativo fondo costituito presso la stessa.
5. I trattamenti di cui ai commi precedenti vengono erogati con tempi e modalità analoghi rispetto al personale del SSR. Le indennità ed i compensi accessori del personale non docente inserito in assistenza sono a carico dell'Azienda ed erogati mensilmente dalla stessa.
6. L'amministrazione del personale universitario in convenzione sarà effettuata in collaborazione tra l'Università e l'Azienda secondo i seguenti principi:
 - a. i provvedimenti concernenti lo stato giuridico universitario e il trattamento economico principale restano nell'esclusiva competenza dell'Amministrazione Universitaria. Per quanto concerne l'esercizio del potere disciplinare, esso, a partire dal rimprovero scritto, è di competenza dell'Università sulla base di tempestiva segnalazione da parte degli organi dell'Azienda, previa compiuta istruttoria da parte di quest'ultima;
 - b. i provvedimenti relativi all'utilizzazione del personale e alle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa che non comportano riflessi sul trattamento economico principale a valere sul bilancio universitario saranno adottati dall'Azienda, nel rispetto dallo stato giuridico universitario.
7. L'Azienda si impegna a tenere indenne l'Università dagli effetti di sentenze sfavorevoli, conseguenti a provvedimenti di competenza dell'Azienda assunti nei confronti del personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo, sia di natura economica che di tipo organizzativo.

CAPO V-II – IL PERSONALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Articolo 26 - Personale universitario delle professioni sanitarie

1. Il personale universitario delle professioni sanitarie inserito negli organici delle Aziende di cui all'articolo 2 comma 3 è ad esaurimento.

2. L'orario di lavoro è di 36 h/settimanali. La sua articolazione, fatto salvo quanto stabilito per il personale che svolge le funzioni di Direttore ADP e tutore di tirocinio, deve essere concordato con il Direttore della struttura/Dirigente delle professioni sanitarie presso cui l'interessato opera.
3. La progressione economica orizzontale del personale di cui al presente articolo si realizza con le modalità, valori economici e condizioni previste dalla normativa di riferimento per il personale del SSN e dagli accordi decentrati.
5. Al personale oggetto del presente articolo, oltre al trattamento economico universitario a carico dell'Università, è corrisposta a carico dell'Azienda un'indennità nella misura occorrente per equiparare il relativo trattamento economico a quello del personale ospedaliero di pari funzioni, mansioni e anzianità.
4. Per tutto quanto non specificamente previsto nel presente protocollo, fatte salve le specificità connesse al ruolo del personale universitario, si rinvia alla disciplina stabilita dai CCNL del Comparto Sanità e CCNL Comparto Istruzione e ricerca.
5. I costi personale universitario delle professioni sanitarie devono essere coerenti con il Piano Triennale di Fabbisogno del Personale.

CAPO V-III – ALTRO PERSONALE

Articolo 27 – Dottorandi, assegnisti e collaboratori esterni

1. Gli assegnisti, ruoli equivalenti ed i dottorandi della Scuola di Medicina e Chirurgia, per le finalità connesse all'attività di ricerca e nell'ottica del principio di integrazione tra Università ed Azienda, possono svolgere attività assistenziale previo rilascio del nulla osta e della copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi.
2. La previsione di cui al comma precedente si applica anche alle aziende di cui all'articolo 2 comma 3.

CAPO V-IV – NORME COMUNI A TUTTO IL PERSONALE INSERITO IN ASSISTENZA

Articolo 28 – Indennità e trattamento economico accessorio al personale

1. Le indennità ed i compensi accessori del personale docente e non docente inserito in assistenza sono a carico dell'Azienda ed erogati mensilmente dalla stessa.
2. I criteri di accesso e maturazione degli stessi sono i medesimi del personale dipendente.

Articolo 29 – Contrattazione decentrata

1. Nelle A.O.U., la contrattazione decentrata (aree della dirigenza medica, sanitaria, PTA e del comparto) si svolge con le OO.SS. del SSN firmatarie dei Contratti Collettivi Nazionali.

CAPO VI – RICERCA E FORMAZIONE

Articolo 30 - Attività di ricerca biomedica e sanitaria

1. Regione e Università considerano quale interesse comune lo sviluppo della ricerca biomedica, clinica, sanitaria e traslazionale. A tale scopo, la Regione e l'Università, nel rispetto delle reciproche autonomie, definiscono programmi di ricerca finalizzati allo sviluppo di innovazioni scientifiche, di nuove modalità gestionali, anche sperimentali e di nuovi modelli organizzativi e formativi. Tali programmi perseguono:
 - lo sviluppo di procedure diagnostiche e terapeutiche innovative fondate sulla ricerca di base;
 - il rapido trasferimento applicativo delle acquisizioni sperimentali sviluppate dalla traslazionale;
 - la sperimentazione continua di tecnologie e modelli diagnostico-terapeutici volti a migliorare costantemente il rapporto costo/beneficio dell'assistenza.

2. L'Università mette a disposizione le sue competenze per l'offerta e la valutazione dei programmi di ricerca promossi dalla Regione anche per rispondere al fabbisogno conoscitivo ed operativo del Servizio Sanitario Regionale e per favorire l'accesso all'attività di ricerca finanziata dal Ministero della Salute e da istituzioni Europee, nonché da altre istituzioni pubbliche e private.
3. La Regione e l'Università concorrono ad incentivare una sempre maggiore partecipazione dei dirigenti medici del SSR dipendenti delle Aziende di cui all'articolo 2 comma 3 alle attività didattiche ed a quelle di ricerca clinica e sanitaria.
4. Eventuali brevetti, spin-off e prodotti simili della proprietà intellettuale derivanti da attività/ricerche promosse o finanziate dalle Aziende di cui all'articolo 2 comma 3 in collaborazione con l'Università saranno gestiti, fatte salve le normative vigenti ed i diritti dei singoli, con le modalità indicate in specifiche intese tra le Aziende e Università nel rispetto dei principi di cui al primo comma secondo i principi che saranno indicati in apposito regolamento da emanarsi d'intesa tra Regione e Università.
5. Per quanto attiene alle sperimentazioni cliniche condotte tra Università ed Enti di cui all'articolo 2 comma 3, si rinvia a specifica regolamentazione, da emanarsi di intesa tra Università ed Enti, nel rispetto della vigente normativa.

Articolo 31 – Attività formativa

1. L'Università e la Regione promuovono la massima integrazione e collaborazione tra il sistema formativo ed il sistema sanitario, al fine di perseguire i comuni obiettivi di qualità e potenziamento della formazione degli assistenti in formazione e degli studenti dei Corsi di Studio della Scuola di Medicina e Chirurgia dell'area sanitaria.
2. Con specifici protocolli d'intesa, stipulati tra la Regione e l'Università, sono disciplinate le modalità per la collaborazione tra Servizio Sanitario Regionale e Scuola di Medicina e Chirurgia

Articolo 32 – Centri di riferimento regionale

1. L'Azienda si impegna a trasmettere alla Regione, entro 90 giorni dalla data di sottoscrizione del presente protocollo, l'elenco dei centri di riferimento regionale effettivamente funzionanti e già riconosciuti da provvedimenti regionali.
2. La Regione, su richiesta del Direttore Generale dell'Azienda, valuta le proposte di istituzione di nuovi centri di riferimento regionale per particolari patologie ad elevata complessità qualora le strutture proponenti siano dotate di specifici requisiti e rispondano alle esigenze della programmazione regionale.
3. Il procedimento di valutazione si fonda, in linea di principio, oltre che su elementi di natura assistenziale, scientifica e formativa, anche sui seguenti parametri:
 - disponibilità di posti letto dedicati alla patologia/disciplina oggetto del riferimento (ove necessari);
 - disponibilità di adeguati strumenti diagnostici;
 - utilizzo di strumenti gestionali innovativi propri della clinical governance;
 - disponibilità di personale amministrativo per le incombenze correlate al funzionamento del centro;
 - possesso di tutte le risorse necessarie al funzionamento dello stesso;
 - produzione scientifica continuativa nel tempo e con pubblicazione annuale costante relativamente agli ultimi sette anni accademici strettamente correlati all'oggetto della richiesta;
4. La Regione, ogni tre anni, sottopone a valutazione i Centri di riferimento al fine di verificarne l'attività e la rispondenza al qualificato riconoscimento.
5. Le valutazioni di cui ai commi precedenti del presente articolo sono effettuate da una Commissione regionale a tale scopo istituita.

CAPO VII – PATRIMONIO

Articolo 33 – Patrimonio dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria

1. In apposito documento, aggiornato annualmente, sono censiti i beni di proprietà dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria e dell'Università. I beni dell'Università sono valutati nel patrimonio dell'Azienda ed alla cessazione della destinazione iniziale rientrano nella sua piena disponibilità. La modifica d'uso o la dichiarazione di fuori uso sono effettuati dall'Azienda previo parere favorevole dell'ente proprietario. I beni mobili, immobili o comunque in uso gratuito all'Università possono essere concessi a titolo di uso gratuito all'Azienda che si farà carico dei costi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di sicurezza.

CAPO VIII – TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Articolo 34 – Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

1. I Direttori Generali degli Enti del Servizio Sanitario Regionale sono individuati quali "datori di lavoro" ex Dlgs n. 81/2008 nei confronti del personale docente e non docente inserito in attività assistenziale, degli specializzandi, dei dottorandi, degli assegnisti, limitatamente all'attività che viene espletata all'interno delle strutture deputate all'assistenza sanitaria. A tal fine nell'allegato XY è riportato l'elencazione dei locali adibiti ad attività assistenziale per i quali il datore di lavoro è individuato nel Direttore Generale dell'Azienda.
2. Entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente protocollo la regione promuove incontri congiunti tra l'Università e le aziende al fine di uniformare e razionalizzare le misure inerenti alla tutela della salute e alla sicurezza nei luoghi di lavoro attraverso un protocollo operativo di riferimento per tutte le aziende ed Enti del SSR.

Articolo 35 - Compartecipazione della Regione e dell'Università alla gestione dell'Azienda Ospedaliera Universitaria

1. La Regione concorre al finanziamento delle attività dell'Azienda nei modi previsti dall'art. 7 del D.lgs. 517/1999 e nel rispetto dei vincoli fissati dal Piano di rientro dal disavanzo.
2. L'Università concorre al sostegno economico-finanziario dell'Azienda:
 - a) con l'apporto di professori, ricercatori e personale tecnico amministrativo universitario utilizzato presso le strutture dell'Azienda alla data di sottoscrizione del protocollo mediante erogazione del relativo trattamento economico fondamentale, previsto dai CC.NN.LL. del comparto Università o da altre disposizioni normative, a carico del Fondo di Funzionamento Ordinario assegnato annualmente all'Università dal MUR, e con la relativa gestione giuridica fino alla cessazione dal servizio dello stesso personale;
 - b) con la concessione a titolo gratuito all'Azienda, per l'intera durata del periodo di vigenza del presente protocollo, dei beni immobili sia demaniali che di proprietà dell'Università destinati in modo esclusivo all'attività assistenziale per i quali grava sull'Azienda l'obbligo degli interventi connessi all'attuazione della normativa in materia di sicurezza (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.), fermo restando che il Direttore Generale assume per tale fattispecie la veste giuridica di Datore di Lavoro;
 - c) l'Università si fa carico in modo degli interventi connessi all'attuazione della normativa in materia di sicurezza (D-Lgs. 81/08 e s.m.i.) dei beni immobili destinati ad esclusiva attività di ricerca e di didattica. Per i predetti ambienti, il Rettore o suo delegato assume la veste di Datore di Lavoro;
 - d) negli allegati XXYY è riportata l'elencazione dei beni immobili a destinazione assistenziale, didattica e di ricerca, nonché quella dei beni immobili ad esclusiva destinazione di didattica e di ricerca.

- e) con la concessione a titolo gratuito dei beni mobili e attrezzature già utilizzate anche per le attività assistenziali, con obbligo di manutenzione degli stessi beni da parte dell'Azienda, fermo restando che a tale riguardo il Direttore Generale assume la veste giuridica di Datore di Lavoro;
- f) con la concessione di un contributo finanziario annuo a favore dell'Azienda per gli oneri aggiuntivi da essa sostenuti relativamente a servizi a prevalente finalità assistenziale ma con inclusione di una componente a finalità didattico-scientifica. Il predetto contributo è stabilito in euro 2.600.000,00. È prevista la possibilità di variare annualmente detto contributo in accordo tra le parti e per l'intera durata del presente protocollo.
- g) L'Università si fa carico della quota parte del valore economico della manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali destinati all'attività didattica, quali, ad esempio, le aule, gli uffici della Presidenza e la Biblioteca, nonché delle attrezzature destinate alla didattica e alla ricerca, la cui individuazione è rinviata a specifico e separato atto.

CAPO IX - NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 36 - Richiamo di norme ed adeguamento a norme ed entrata in vigore e durata

1. Con l'entrata in vigore del presente Protocollo cessa l'efficacia dei provvedimenti in contrasto con il presente atto.
2. Il presente protocollo si pone in continuità con i rapporti già esistenti tra Università e le Aziende sanitarie del territorio presso cui l'Ateneo opera per assicurare la piena realizzazione dell'integrazione tra didattica, ricerca ed assistenza in tutta la Regione Campania. Rimane fermo il ruolo dell'Azienda quale Ente di riferimento.
3. Il presente protocollo entra in vigore alla data della stipula ed ha la durata di anni tre.
4. Per quanto non previsto nella presente Intesa, si richiama la normativa vigente ed in particolare il decreto legislativo n. 517/1999 ed il D.P.C.M. 24 maggio 2001.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente

Napoli lì.....

Università degli Studi di Napoli Federico II

Il Magnifico Rettore Prof. Matteo Lorito _____

Regione Campania

Il Presidente On. Vincenzo De Luca _____